



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

Deliberazione n. **574**

del **13-05-2022**

OGGETTO: stipula accordi convenzionali, extra rete formativa tra l'Università Politecnica delle Marche (n.q. di *soggetto promotore*) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.) (n.q. di *soggetto ospitante*), finalizzati allo svolgimento delle attività professionalizzanti nell'ambito della formazione specialistica di n 1 allievo della Scuola di Specializzazione in Neurologia, individuato nel Dott. Norata Davide, aventi validità di far data di mesi 4 decorrenti dal perfezionamento dell'atto.

<p>Proposta n 68 del 12.05.2022</p> <p>Area proponente: Area Affari Generali</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine</i></p> <p>Ufficio Convenzioni</p> <p>L'estensore dell'atto Dott.ssa Antonella Pastore f.to</p> <p>Il Funzionario Responsabile</p> 	<p>Area Economico – Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>Imputazione del costo nr. _____ del _____</p> <p>Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria e Patrimoniale Dott. Luigi Guadagnino</p> <hr/>
---	--

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge 241/90 e ss.mm.ii e della L. R. n.7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

Il Responsabile dell'Unità proponente: Il Dirigente Amministrativo Dott.ssa Silvia Salerno



Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone

ai sensi del D.A. n. 599 del 01 luglio 2020

con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99

del Direttore Amministrativo

Dott. Santo Naselli

e del Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Cimò

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante

Sig.ra Grazia Scalici



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il D.P.R. del 11 luglio 1980 n. 382 recante "riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa di didattica";
- VISTO** il D.P.R. del 10 marzo 1980 n. 162 "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
- VISTA** la Legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
- VISTO** il D.M. n. 261 dell'8 novembre 1991 recante l'approvazione dell'elenco delle specializzazioni mediche conformi alle norme della Comunità economica europea e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lg.s del 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTI** i D.M. 11 maggio 1995 e 3 luglio 1996 concernenti modificazioni all'ordinamento didattico relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE" che modificano la direttiva 93/16/CE;
- VISTO** il D. Lgs 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il D.P.C.M. 24 maggio 2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale" ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica" ed in particolare l'art. 7 comma 3 che dispone che possono essere istituiti corsi di specializzazione in applicazione alle direttive europee;
- VISTO** il D.M. 1 agosto 2005, n. 258 recante "Riassetto delle scuole di specializzazione di Area sanitaria" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.M. del 29/03/2006 recante la definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione G.U. Serie Generale n. 105 del 08.05.2006- Suppl. Ord. n. 115;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.M. dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 04.02.2015 n. 68 recante "Riordino delle scuole di specializzazione di Area sanitaria";



VISTO il D.I. del 13.06.2017 n. 402 /2017 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di Area sanitaria;

VISTE le note prot. 0006694 del 06/08/2020 della Direzione Sanitaria di Presidio dell'AOUP "Regolamentazione per la diffusione del SARS-CoV-2. Controllo ingressi dei Plessi", nonché le successive note del 12.08.2020 recante: "Attività di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. Controllo dei Plessi." e prot. 0007227 del 03.09.2020 recante "screening sierologico SARS- CoV-2 per attività di tirocinio in presenza" regolamentanti le attività di prevenzione della diffusione pandemica da SARS-CoV-2.

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 10.03.1982 n. 162 le Scuole di Specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 27 del D.P.R. 382/80, alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;

ai sensi di quanto disposto dal D.I.n. 402 del 13/06/2017 che le scuole di Specializzazione, costituite ai sensi del D.I. n. 68/2015, possano ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con Aziende o Enti esterni alle strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi;

l'Università Politecnica delle Marche (*di seguito denominata soggetto promotore*), in data 28.03.2021, con nota inviata a mezzo mail, all'Ufficio Convenzioni dell'AOUP ed introitata al prot. gen.le di questa Azienda al nr 14242, ha manifestato interesse alla statuizione di un rapporto convenzionale extra rete formativa con questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (*di seguito denominata soggetto ospitante o anche AOUP*), volto a garantire il perfezionamento della formazione specialistica di nr. 1 medico in formazione della propria Scuola di Specializzazione in Neurologia.

ATTESO CHE l'AOUP ha valutato positivamente l'istanza in esame.

STABILITO

in virtù degli accordi intrapresi verrà consentita la frequenza per le attività di tirocinio ad un medico in formazione del soggetto promotore individuato nel Dott. Norata Davide nato a Cefalù il 06/03/1992;

dalle parti contraenti di formalizzare i rapporti giuridici ed economici di che trattasi mediante la sottoscrizione di un accordo convenzionale, costituito da nr 5 pagg e da nr 11 artt che, unitamente al progetto formativo, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

che l'attività professionale richiesta sarà prestata dal personale coinvolto dell'A.O.U.P. in regime di attività istituzionale e, pertanto, la stessa verrà svolta all'interno dell'orario di servizio;

che il periodo di validità degli accordi di mesi 4 che si intendono decorrenti dal perfezionamento dell'accordo. Le attività di che trattasi saranno svolte presumibilmente dal maggio 2022 ad agosto 2022.

PRECISATO CHE

lo specializzando svolgerà la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, con



modalità concordate con il Responsabile della Struttura di afferenza, in coerenza con le esigenze del piano formativo.

la durata massima del periodo di frequenza autorizzabile per la fattispecie richiesta è pari a complessi mesi diciotto.

DATO ATTO CHE la Scuola di Specializzazione provvederà a comunicare preventivamente all'inserimento dello specializzando, i dati identificativi dello stesso, la valorizzazione degli emolumenti e la data di decorrenza iniziale e finale dell'attività erogata al fine di consentire la presentazione della denuncia INAIL e gli eventuali adempimenti assicurativi connessi e derivanti.

PRESO ATTO CHE

l'Area Risorse Umane dell'AOUP provvederà per il tramite dell'Ufficio preposto agli adempimenti di cui sopra;

le attività formative previste nell'accordo saranno garantire presso l'U.O.S.D. di Neurofisiopatologia dell'AOUP sotto la guida del Responsabile Prof./Dott. Flippo Brighina, Struttura di assegnazione del medico in formazione, che assumerà *n.q.* di tutor i compiti previsti nel piano formativo sottoscritto dallo stesso per accettazione, in data 18.03.2021.

il Resp.le dell'U.O.S.D., di concerto con il Direttore del DAI di afferenza avrà cura di garantire l'attuazione delle misure aziendali previste per il contrasto della diffusione della pandemia da SARS-CoV-2.

ACQUISITO il nulla osta alla frequenza dello espresso in rispettivamente dal Prof. Salemi, in data 21.04.2021, *n.q.* di Responsabile pro-tempore dell'U.O.C. Neurologia dell'AOUP, nonché dalla Dott.ssa Rosaria Licata, *n.q.* di Referente della Formazione Aziendale con mail in pari data e del Prof. Marcello Ciaccio, *n.q.* di Preside della Scuola di Medicina trasmesso in data 02.05.2022;

VISTA la pec del 09.05.2022, introitata al prot. gen.le di questa AOUP, in pari data al nr 21333 con la quale è stato trasmesso dal soggetto proponente l'accordo convenzionale, sottoscritto per accettazione.

SU proposta del Dirigente Area Affari Generali che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità formale e sostanziale;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario così come prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99.

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA

la stipula accordi convenzionali, extra rete formativa, tra l'Università Politecnica delle Marche (*n.q.* *soggetto promotore*) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.) (*n.q.* *soggetto ospitante*), finalizzati allo svolgimento delle attività professionalizzanti nell'ambito della formazione specialistica di n 1 allievo della propria Scuola di Specializzazione in Neurologia, aventi validità di mesi 4, a far data dal perfezionamento dell'atto.

di approvare lo schema di convenzione, sottoscritto tra le parti contraenti, costituito da nr 5 pagg e da nr 11 artt. recante la regolamentazione giuridica ed economica dei rapporti in esame, che unitamente al piano formativo, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.



di consentire, in dipendenza dei presenti accordi, lo svolgimento delle attività che trattasi ad nr. 1 medico in formazione della Scuola di Specializzazione in Neurologia del soggetto proponente individuato nel Dott. Davide Norata, nato a Cefalù il 06/03/1992.

di stabilire che:

l'attività professionale richiesta sarà prestata dal personale coinvolto dell'A.O.U.P. in regime di attività istituzionale e, pertanto, la stessa verrà svolta all'interno dell'orario di servizio;

il periodo di validità degli accordi di mesi 4 che si intendono decorrenti dal perfezionamento dell'accordo. Le attività di che trattasi saranno svolte presumibilmente dal maggio 2022 ad agosto 2022.

di precisare che:

lo specializzando svolgerà la propria attività per un orario settimanale massimo pari a quello previsto per il personale del servizio sanitario nazionale a tempo pieno, con modalità concordate con il Responsabile della Struttura di afferenza, in coerenza con le esigenze del piano formativo;

la durata massima del periodo di frequenza complessivamente autorizzabile per la fattispecie richiesta è pari a mesi diciotto.

di dare atto che:

la Scuola di Specializzazione provvederà a comunicare preventivamente all'inserimento dello specializzando, i dati identificativi dello stesso, la valorizzazione degli emolumenti e la data di decorrenza iniziale e finale dell'attività erogata al fine di consentire la presentazione della denuncia INAIL e gli eventuali adempimenti assicurativi connessi e derivanti.

di prendere atto che:

l'Area Risorse Umane dell'AOUP provvederà per il tramite dell'Ufficio preposto agli adempimenti di cui sopra;

le attività formative previste nell'accordo saranno garantire presso l'U.O.S.D. di Neurofisiopatologia dell'AOUP sotto la guida del Responsabile Prof./Dott. Flippo Brighina, Struttura di assegnazione del medico in formazione, che assumerà *n.q.* di tutor, i compiti previsti nel piano formativo sottoscritto dallo stesso, per accettazione, in data 18.03.2021.

il Resp.le dell'U.O.S.D., di concerto con il Direttore del DAI di afferenza avrà cura di garantire l'attuazione delle misure aziendali previste per il contrasto della diffusione della pandemia da SARS-CoV-2.

di notificare il presente provvedimento all'Università Politecnica delle Marche, al Resp.le dell'U.O.S.D. di Neurofisiopatologia, al Resp.le dell'U.O.C. di Neurologia all'Area Risorse Umane dell'AOUP, al Referente della Formazione Aziendale, al Preside della Scuola, nonché al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'AOUP, al DPO, per quanto di competenza.

Il Direttore Amministrativo

Dott. Santo Naselli

Il Direttore Sanitario

Dott. Gaetano Cimò

Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone



Il Segretario Verbalizzante

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 15-05-2022 e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni
- sono pervenute opposizioni da _____

Il Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta :

ESECUTIVA

Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

- Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

- Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal _____

Il Funzionario Responsabile

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' EXTRA
RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA**

L'UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE in prosieguo denominata "Università", nella persona del Rettore Prof. Gian Luca Gregori nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 4 giugno 1961, domiciliato per la carica in Piazza Roma n. 22 - ANCONA, codice fiscale n. 00382520427, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 632 del 2/03/2018 e del Senato Accademico n. 319 del 2/03/2018

E

L'A.O.U. POLICLINICO "Paolo Giaccone" - PALERMO, con sede legale in Via Del Vespro, 129 CAP 90127 d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Commissario Straordinario, Ing. Alessandro Caltagirone, nato a Palermo il 21/05/1971 CF CLTLN1E21G273Q, domiciliato per la carica presso la sede;

VISTO il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

CONSIDERATO che il soggetto ospitante dichiara di essere accreditato e contrattualizzato con il Servizio Sanitario Nazionale (solo per le strutture del territorio nazionale);

CONSIDERATO che il soggetto ospitante dichiara di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di non aver raggiunto il numero massimo di medici in formazione specialistica frequentanti la propria struttura;

VISTA la deliberazione assunta dal Consiglio/Comitato ordinatore della

Scuola di Specializzazione in NEUROLOGIA pervenuta all'Ufficio Post

Laurea Area medica il 23 marzo 2022.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Medico in formazione specialistica e obiettivi formativi

Il soggetto ospitante accoglie presso le proprie strutture il medico in formazione specialistica Dott. Norata Davide, nato a Cefalù il 6/03/1992, iscritta alla Scuola di specializzazione in NEUROLOGIA al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi e per lo svolgimento dell'attività professionalizzante/tirocinio descritti nel progetto formativo individuale (All. 1).

Art. 3 - Durata formazione

Il medico in formazione specialistica svolgerà attività formativa professionalizzante/tirocinio per complessivi mesi 4 a decorrere dalla data di perfezionamento dell'atto mediante sottoscrizione digitale precisando che le suddette attività ai sensi della normativa vigente in materia non possono avere durata superiore di 18 mesi (non superiore ai diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di specializzazione a cui è iscritto).

Art. 4 - Natura giuridica del rapporto di formazione

L'attività formativa professionalizzante/tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. La frequenza è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dal piano didattico della Scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 5 - Obblighi del Tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione.

Durante l'attività di formazione presso la struttura ospitante il tirocinante deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Il medico in formazione specialistica è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.

Lo stesso è tenuto a osservare la normativa in materia di *privacy*, in particolare gli obblighi di riservatezza, nonché il segreto d'ufficio e professionale.

Art. 6 - Tutela assicurativa

Il soggetto ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art. 41, comma 3 D. Lgs. n. 368/99).

Art. 7 - Sicurezza

Il soggetto ospitante, nei confronti del medico in formazione specialistica, assume la posizione di "Datore di Lavoro" nell'accezione del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., e adempie agli obblighi sulla sicurezza e sulla salute limitatamente al periodo di attività formativa professionalizzante/tirocinio.

Per quanto previsto dal sopra citato decreto il soggetto proponente ha

l'obbligo della formazione generale del lavoratore.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

Le Parti, nel perimetro della propria autonomia, mantengono la rispettiva qualifica di titolari autonomi del trattamento ai sensi dell'art. 24 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - di seguito per brevità semplicemente "GDPR") e, a tal fine, si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza e sotto la propria esclusiva responsabilità, a garantire che i trattamenti di dati personali raccolti e/o ottenuti ai fini dell'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, ivi incluso l'assolvimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati e l'adozione di modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali oggetto di trattamento.

Art. 9 - Codice Etico

Le parti reciprocamente danno atto delle norme di comportamento e del codice etico adottati dai soggetti medesimi.

Art. 10- Firma digitale

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della Legge n. 241/1990 e inviata a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

Università Politecnica delle Marche: protocollo@pec.univpm.it

AOU POLICLINICO "Paolo Giaccone" Palermo: protocollo@cert.policlinico.pa.it

Art. 10 - Oneri fiscali

L'imposta di bollo è assolta ai sensi del Decreto del Ministero per l'Economia e Finanze del 17/06/2014, a carico dell'Università e verrà assolta in modo virtuale come da Autorizzazione n. 53209 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - DRE Marche.

Art. 11 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti e, in particolare, le disposizioni normative in materia di formazione specialistica.

IL RETTORE

IL SOGGETTO OSPITANTE

Università Politecnica delle Marche

AOU POLICLINICO Paolo Giaccone Palermo

Prof. Gian Luca Gregori

Ing. Alessandro Caltagirone

F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.

F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.

Firmato digitalmente da: Gian Luca Gregori
Organizzazione: UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE/00382520427
Data: 07/05/2022 07:03:23

Firmato digitalmente da: Alessandro Maria Caltagirone
Data: 13/05/2022 11:37:49